

CCXI.

1ª TORNATA DEL 28 MAGGIO 1879

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MAUROGONATO.

SOMMARIO. *Approvazione di una proposta di legge per la correzione di un errore materiale incorso nell'articolo 3 della legge relativa alla convenzione con la Regia dei tabacchi. — Seguito della discussione degli articoli del disegno di legge pel riordinamento del dazio sugli zuccheri — Il deputato Nervo svolge una proposta di aggiunta, con la quale mira a far stabilire la tassa in base alla quantità della materia prima adoperata nella fabbricazione, piuttosto che del prodotto ottenuto — Il deputato Luzzatti, relatore, giudica degna di esame la proposta del deputato Nervo, e crede che, votando l'articolo 3 qual è, s'abbia a dare facoltà al ministro di studiare e sperimentare tale metodo od altro migliore — Il deputato Nervo replica per accettare il temperamento suggerito dal deputato Luzzatti, e per combattere l'aggiunta proposta dal ministro di far pagare il dazio in moneta metallica — Il ministro delle finanze, dopo aver dichiarato di consentire nella proposta del deputato Luzzatti, circa le osservazioni del deputato Nervo, sostiene la propria aggiunta — Raccomandazione del deputato Incagnoli al ministro delle finanze — Il presidente del Consiglio, Depretis, dichiara che la disposizione di questo articolo si applicherà solo ai zuccheri, e ciò in ossequio al trattato stipulato con l'Austria — Il relatore Luzzatti aggiunge brevi osservazioni nello stesso senso — Il deputato Nervo ritira due emendamenti presentati all'articolo 3, che viene approvato dalla Camera — Il relatore Luzzatti dichiara di non poter accettare così come è uno degli emendamenti presentati all'articolo 4 dal deputato Nervo ed esorta il medesimo di ripresentare un altro di questi emendamenti nell'occasione che si discuterà la legge sugli alcool — Il ministro delle finanze, Magliani, dà alcuni schiarimenti ed assicurazioni al deputato Nervo, e lo esorta a ritirare i suoi emendamenti — Il deputato Nervo parla per fare una dichiarazione, e dice di mantenere solo una parte dei suoi emendamenti — Il relatore Luzzatti presenta, a nome della Commissione, un ordine del giorno col quale si prende atto delle dichiarazioni fatte dal ministro delle finanze; e prega il deputato Nervo di associarsi a quest'ordine del giorno — Il presidente del Consiglio aggiunge alcune dichiarazioni su questa questione — Il deputato Nervo dichiara di mantenere il suo emendamento, che non è approvato dalla Camera — Si approva l'ordine del giorno presentato dalla Commissione, e quindi l'articolo 4 — Raccomandazioni del deputato Luzzatti, relatore, circa due petizioni relative all'articolo 5 — Breve risposta del ministro delle finanze — Si approva l'articolo 5 — Sugli emendamenti proposti all'articolo 6 dai deputati Brin e Delvecchio parla il deputato Luzzatti, relatore — Sugli stessi emendamenti parla il ministro delle finanze — Brevi osservazioni del deputato Brin — Il deputato Delvecchio parla per fare una dichiarazione — Per chiedere uno schiarimento parla il deputato Nervo — Il deputato Boselli risponde in nome della Commissione — Breve replica del deputato Nervo — Si approva l'articolo 6 — Il deputato Nervo parla sopra un articolo aggiunto dal Ministero — Risposta del ministro delle finanze — Sullo stesso articolo aggiunto parla il deputato Piccardi — L'articolo aggiunto, divenuto 7, è approvato — Il deputato Sella domanda, a nome della Commissione, che la discussione degli emendamenti agli articoli della legge sia rimandata ad altro giorno — Il deputato Nicotera appoggia la domanda della Commissione — Il deputato Ercole propone che si tenga per ciò seduta venerdì — Dichiarazioni del deputato Nervo, il quale ritira il suo emendamento, e si associa a quello presentato dai deputati Basetti G. L. ed Arisi — Il deputato Sella espone l'avviso della Commissione sugli emendamenti presentati — Il deputato Avezzana ritira il suo emendamento, e si associa a quello del deputato Villani — Sull'ordine della discussione parlano i deputati Muratori, Sella ed il presidente del Consiglio, il quale si associa alla proposta del deputato Ercole — La Camera approva.*

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 28 MAGGIO 1879

La seduta ha principio alle ore 10 antimeridiane.

Il segretario Mariotti dà lettura del processo verbale della tornata antimeridiana del giorno precedente, il quale è approvato.

APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI LEGGE PER LA CORREZIONE DI UN ERRORE MATERIALE INCORSO NELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE RELATIVA ALLA CONVENZIONE CON LA REGIA DEI TABACCHI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per la correzione di un errore materiale incorso nell'articolo 3 della legge relativa alla convenzione colla Regia dei tabacchi.

Si dà lettura del disegno di legge.

MARIOTTI, segretario. (Legge)

Articolo unico.

All'articolo 3 della legge 10 aprile anno corrente, n° 4822 (serie 2ª) è sostituito il seguente:

« È approvata la convenzione stipulata nel dì 14 dicembre 1877 tra il Ministero delle finanze e il presidente della società per la Regia cointeressata dei tabacchi, sostituendo all'articolo 2 di detta convenzione il seguente articolo 2:

« Il canone dell'ultimo periodo 1879-1883 è concordato e stabilito fin d'ora per le provincie continentali e della Sardegna nella somma di 94,600,000 lire (lire novantaquattro milioni seicentomila).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passerà alla discussione dell'articolo, di cui do lettura. (*Vedi sopra*)

Lo metto a partito.

(È approvato.)

Si passerà poi alla votazione a squittinio segreto su questo disegno di legge.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DEL DAZIO SUGLI ZUCCHERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge pel riordinamento del dazio sugli zuccheri.

Come la Camera ricorda, nella tornata di ieri furono approvati i due primi articoli; ora passeremo all'articolo 3, al quale fu fatta una aggiunta per accordo passato tra la Commissione ed il Ministero:

« Le fabbriche di zucchero indigeno saranno soggette alla tassa di lire 32 20, *da pagarsi in moneta metallica*, per ogni quintale di zucchero greggio, e di lire 37 40 per ogni quintale di zucchero raffinato che produrranno. »

Come la Camera ha inteso, l'aggiunta consiste nelle parole: *da pagarsi in moneta metallica*.

La discussione sull'articolo 3 è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nervo.

NERVO. Mi sono iscritto per parlare su questo articolo nello scopo principalissimo di chiamare l'attenzione della Camera e del ministro delle finanze sul modo di tassazione di queste fabbriche. Per non annoiare i miei onorevoli colleghi, non ripeterò ciò che ho avuto occasione di dire varie volte, quando si trattò di tassare tanto la produzione degli alcool, quanto la produzione degli zuccheri. Credo sia conforme all'interesse nazionale imitare i paesi che ci hanno preceduto nello svolgimento di quest'industria, riguardo al metodo di tassazione. Tutti sapete, onorevoli colleghi, che questo metodo ha dato buonissimi frutti in Germania ed in Austria. Questo metodo consiste nel commisurare la tassa alla quantità della materia prima adoperata nella fabbricazione, anzichè alla quantità del prodotto ottenuto. Con quest'ultimo metodo di accertamento voi costringete il fisco ad introdurre uno sciame d'impiegati nelle fabbriche, per visitare tutti gli apparecchi e seguire il movimento delle operazioni nelle varie loro fasi.

Ora questo contrasta colle esigenze della libertà delle industrie. Ebbene, signori, le delizie tutte di questo sistema noi abbiamo nelle nostre fabbriche d'alcool e nelle nostre raffinerie. Già voi sapete che la fabbricazione dell'alcool in Italia è stata grandemente danneggiata dal regolamento fatto per l'applicazione della legge del 1870, che stabilì la tassa sull'alcool, e sulla quale io ebbi l'onore di riferire nella Commissione dei quattordici.

Io aveva preveduto l'inconveniente, signori; ma siccome la mia voce sia pel poco peso specifico dell'oratore, sia perchè nella Camera non si è ancora formata una forte corrente in favore dei bene intesi interessi dell'industria nazionale e della generalità dei consumatori, è sempre voce nel deserto, siamo a tanti anni di distanza e non ho potuto ancora vedere realizzato il mio pensiero; si direbbe che in Italia non ci curiamo dei nostri più vitali interessi, mentre vediamo gli altri paesi dare una grandissima importanza a coteste questioni, dalla cui sapiente soluzione dipende il progressivo aumento della produzione nazionale.

Convinto di queste cose, a costo anche di farmi chiamare inopportuno, ritorno sull'argomento e

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1.^a TORNATA DEL 28 MAGGIO 1879

prego l'onorevole ministro delle finanze e l'onorevole Commissione, che già accennò nella sua relazione di riconoscere l'importanza di siffatta questione, d'introdurre in questa occorrenza nella nostra legislazione un metodo che risponda alle vere esigenze economiche delle nostre industrie.

A termine della legislazione attuale, le nostre fabbriche di zucchero poco numerose ed in cattive condizioni, sono soggette alla tassa in ragione del prodotto ottenuto.

Siccome per varie circostanze queste fabbriche non hanno potuto prosperare, soprattutto per l'incompleto studio della natura del terreno e delle zone dove la preziosa pianta delle barbabietole si può coltivare con profitto, e non già per la contrarietà del clima, come suppongono alcuni, io desidero che si incoraggi questa preziosa industria mediante una disposizione da aggiungersi a questo articolo, si stabilisca il sistema seguito in Germania ed in Austria, di commisurare cioè la tassa alla quantità di materia prima adoperata; la qual cosa esclude tutte le vessazioni, tutti i disturbi durante la trasformazione della stessa materia prima e non pregiudica il fisco.

Voi sapete, o signori, che i processi di fabbricazioni si sono ora perfezionati e che in ogni paese si conosce la quantità di zucchero che si può in media ottenere da una data quantità di questo tubero; donde il fisco ha potuto stabilire, per garantire gli interessi del Tesoro, che per ogni quintale di materia prima impiegata, il fabbricante pagherà tanto; se il fabbricante viene con la sua intelligenza ad ottenere qualche cosa di più, questo resta una specie d'eccitamento e d'incoraggiamento all'industriale; invece che col sistema di tassare il prodotto ottenuto sino all'ultimo granello di zucchero, gli togliete ogni possibilità, ogni eccitamento a cercare migliori metodi.

Non mi dissimulo che l'onorevole ministro delle finanze potrà osservarmi con ragione che il venire ora, nel mutare questo sistema, a determinare che lo zucchero fabbricato sarà tassato, supponiamo, del 5 per cento delle barbabietole ottenute, sia cosa molto difficile, non avendo ancora la nostra amministrazione fatti studi appositi. È una obiezione che mi si è affacciata nello stendere questa aggiunta; tuttavia l'ho scritta a questo modo per dare occasione all'onorevole ministro delle finanze, ed all'onorevole Commissione, di dare schiarimenti in proposito, e qualche speranza che questa idea, eminentemente utile per l'industria del paese, possa anche acquistare diritto di cittadinanza presso di noi, come ha fatto già la fortuna delle fabbriche di zucchero di barbabietola in Austria ed in Germania,

nei quali paesi si richiesero anni ed anni di tentativi per riuscire a stabilirla con la convenienza dei capitali che vi si investivano.

LUZZATTI, relatore. Domando di parlare.

NERVO. Io attendo quindi dalla cortesia dell'onorevole ministro delle finanze una migliore disposizione, di quella che mostrasse ieri quando si trattò del pagamento del dazio in cambiali, a concedere qualche cosa in vantaggio dell'industria nazionale.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, relatore. A mio avviso, non vi è nel trattato di commercio alcun vincolo, il quale c'impedisca d'accogliere il suggerimento, che è dato dall'onorevole Nervo.

I sistemi per tassare l'industria dello zucchero estratto dalla barbabietola sono vari anche all'estero, e non si conformano a quel tipo unico che l'onorevole Nervo avrebbe indicato alla Camera.

Si possono riepilogare almeno in quattro i sistemi principali: quello della Francia che corrisponde al nostro, l'esercizio; quello del Belgio, il quale procede colla *prise en charge*, proporzionale al peso e alla densità dei succhi che sono estratti nella fabbrica; quello prussiano che tassa le barbabietole; quello austriaco che commisura la tassa alla capacità e al numero degli apparecchi industriali. Ognuno di questi sistemi ha i suoi pregi e i suoi difetti, e sarebbe qui cosa troppo lunga l'indugiarsi ad esaminarli. Gli è certo che il sistema dell'esercizio è (almeno in apparenza) il più esatto e il meno atto a lasciare immuni da tassa i progressi industriali.

Ora, considerata da questo aspetto, mi par degna di esame la proposta dell'onorevole Nervo. Però io non so se sia possibile qui, di un tratto, stabilire un coefficiente di rendimento determinato delle barbabietole italiane, in 5, in 6 o in 7, come si potrebbe immaginare; e forse, legiferando in fretta, potrebbe avvenire che si recasse un danno alla industria, a cui si vuole giovare. Bisogna riflettere che le nostre esperienze nazionali sono assai modeste. Io credo che soggetta all'esercizio oggidì non ci sia in Italia che una fabbrica sola, quella dell'Aretino; e che le altre due della Campagna romana e di Rieti non lavorino. Si tratta di un interesse molto modesto; però può divenire importante, e noi dobbiamo occuparci dell'avvenire anche in questa materia, come osserva giustamente l'onorevole Nervo. Io quindi metto innanzi un'idea; desidererei che si desse al ministro la facoltà per regolamento, udito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio del commercio e dell'industria, di sperimentare anche questo modo suggerito dall'onorevole Nervo, e dopo aver fatti gli studi accurati per determinare il

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 28 MAGGIO 1879

rendimento reale. Per tal guisa si voterebbe questo articolo come è, e al fine della legge si darebbe facoltà al ministro, per decreto reale, di studiare e di applicare per esperimento anche questo metodo o altro, perchè non vogliamo chiudere la via ai risultati dei nuovi studi, che fossero consigliati dalla attenta osservazione delle cose.

Giacchè ho facoltà di parlare, per non tornare su quest'argomento, io dichiaro in nome della Commissione di accettare l'aggiunta all'articolo 3, proposta dal ministro, che cioè si debba determinare che la tassa di fabbricazione si paghi in moneta metallica; il che corrisponde esattamente alla sovratassa daziaria, od alla ragione dei dazi, i quali si pagheranno anch'essi in moneta metallica. Così non solo la lettera, ma anche lo spirito del trattato saranno rigorosamente osservati.

NERVO. Io sono lieto di vedere che l'onorevole relatore accetta in massima il concetto che ho avuto l'onore di sottoporre alle considerazioni della Camera, ed acconsento volentieri alla sua proposta di riservare per la fine del disegno di legge una disposizione, che permetta all'onorevole ministro delle finanze di studiare la materia, per determinare le modalità più convenienti per l'applicazione di questo sistema e per la sua maggiore efficacia. Per tal modo anche il paese avrà un affidamento legale che questa materia sarà studiata entro un determinato tempo.

Poichè ho facoltà di parlare, mi permetto di fare alcune considerazioni sopra l'aggiunta che l'onorevole ministro ha proposta, la quale, a mio avviso, varia in modo abbastanza sensibile la condizione fatta ai fabbricanti. È vero che i fabbricatori di zucchero indigeno ora disgraziatamente sono pochi, e che non può avere grande influenza questa disposizione. Ma il chiedere il pagamento di una tassa interna in oro, può avere delle conseguenze importanti sul progresso di quest'industria, può impedire l'istituzione di altre fabbriche; imperocchè noi, per mala sorte, siamo ancora soggetti alle sensibilissime fluttuazioni dell'aggio dell'oro, a motivo del corso forzoso. Noi dobbiamo cercare provvedimenti i quali valgano ad appianare la via alle nuove industrie, ad allettare i capitalisti ad investire in esse i loro capitali. Noi abbiamo bisogno di incoraggiare questo investimento; perocchè di capitale che giace inerte nei depositi delle Banche popolari, nelle casse degli istituti di credito, ve n'ha per la somma complessiva di oltre 700 milioni, e manca la fiducia o la convenienza per utilizzarlo. Non dobbiamo dimenticare che in nessun paese di Europa le rendite di ricchezza mobile sono così gravemente tassate come in Italia.

Senonci adunque con la nostra legislazione veniamo

a diminuire la facilità degli investimenti, io credo che faremo opera proprio contraria allo scopo al quale dobbiamo tutti mirare, a quello cioè di approfittare di ogni occasione per riformare la nostra legislazione economica e fiscale, nel senso che divenga meno onerosa e meno vessatoria per il progresso della produzione nazionale.

Io non credo che se non si aggiunge a questo articolo la disposizione proposta dall'onorevole ministro delle finanze, si faccia cosa contraria alle stipulazioni internazionali: finora non si è stabilito questo pagamento in oro, e non vi è nessun paese con cui abbiamo dei trattati che ci abbia mosso delle osservazioni a questo riguardo, almeno per quanto a me consta. Quindi la proposta dell'onorevole ministro, se forma l'elogio dei suoi concetti, come ministro di finanze, e della tendenza che deve avere a trar profitto da ogni occasione per il vantaggio del Tesoro, non mi pare corrisponda da un altro punto di vista, alle esigenze delle nostre condizioni economiche.

Ripeto, non mi consta che sia stata fatta alcuna osservazione dalle potenze colle quali abbiamo dei trattati, le quali possano particolarmente preoccuparsi del modo con cui noi trattiamo la questione degli alcool e degli zuccheri; non mi consta sianzi fatti dei reclami a questo proposito sul fatto che da noi si sia percepita questa tassa in moneta legale anzichè in oro; io quindi pregherei l'onorevole ministro delle finanze, tanto più che si tratta di poca cosa, di considerare la questione dal punto di vista economico.

Signori, ieri abbiamo presa una gravissima deliberazione, abbiamo approvata una proposta che avrà dei risultati, a mio avviso, molto disastrosi per una industria che merita assolutamente maggiori riguardi; io sono lieto di non averne la responsabilità. Procuriamo almeno che procedendo oltre nell'approvazione di questo disegno di legge non si pongano altri ostacoli al libero progresso dell'industria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Anch'io, come l'onorevole relatore della Commissione, accetto in massima il concetto a cui è informato l'emendamento dell'onorevole Nervo; lo prego però di osservare che non si potrebbe all'improvviso cambiare con questa legge radicalmente il sistema che oggi è in vigore per l'esercizio fiscale nelle nostre raffinerie. Bisogna sottoporre ad un maturo esame, amministrativo e tecnico, la proposta dell'onorevole Nervo, tanto più che essa potrebbe, invece di giovare, essere piuttosto nociva all'industria della raf-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 28 MAGGIO 1879

fineria. Ond'è che associandomi all'opinione manifestata dall'onorevole relatore prego l'onorevole Nervo di contentarsi di formulare un ordine del giorno, che io volentieri accetterò, secondo il quale il Ministero sarebbe invitato a studiare la questione da lui sollevata, e ad adottare quei provvedimenti che più convengono al bene dell'industria, udito il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore del commercio e dell'industria. Senonchè l'onorevole Nervo ha fatto anche delle osservazioni intorno all'aggiunta proposta da me e concordata dalla Commissione, che cioè il pagamento della tassa di fabbricazione sullo zucchero indigeno debba essere fatto in moneta metallica. Noti la Camera, non in oro, ma in moneta metallica.

LUZZATTI, relatore. C'è una gran differenza.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io debbo dichiarare a questo proposito che l'aggiunta è stata da me proposta per risolvere qualunque dubbio che avesse potuto sorgere sopra questa materia. L'obbligo del pagamento in moneta metallica deriva necessariamente da una clausola del trattato commerciale coll'Austria; se la tassa interna si pagasse in carta e il dazio di confine in moneta metallica, è evidente che la misura dei due diritti non sarebbe eguale siccome vuole il trattato.

Io penso che basterebbe la clausola accennata perchè l'amministrazione potesse obbligare i fabbricanti a pagare questa tassa in moneta metallica, ma, poichè in questa materia bisogna procedere colla massima cautela e chiarezza, per evitare contestazioni, ho proposto che esplicita dichiarazione sia inserita nell'articolo 3.

Riguardo all'interesse fiscale, debbo dichiarare all'onorevole Nervo che non ce n'è proprio nessuno; poichè la tassa che si riscuote è assai piccola.

Aggiungo che l'esercizio fiscale, è molto più favorevole all'industria interna di quello che non sia il dazio di confine; imperocchè l'esercizio fiscale, per quanto sia circondato di cautele lascia sempre sfuggire una parte importante della materia imponibile, di modo che l'industria dello zucchero indigeno non può essere danneggiata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Incagnoli.

INCAGNOLI. Io vorrei far conoscere all'onorevole ministro i danni e gl'inconvenienti che potrebbero seguire dall'introdurre in questo articolo le parole di cui propone l'aggiunta: *da pagarsi in moneta metallica*. Se si stabilisce che i dazi di fabbricazione interna possano essere richiesti in moneta metallica, noi creeremo l'artificio di una ricerca dell'oro maggiore che oggi non sia.

Io spero che l'onorevole ministro voglia chiarire

che il pagamento possa essere fatto in moneta metallica, o in carta del regno raggugliata al corso corrente dell'oro.

MINISTRO DELLE FINANZE. Sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Incagnoli; quando si parla di moneta metallica s'intende la specie metallica effettiva, oppure il pagamento in carta coll'aggio corrente.

Voce dal banco della Commissione. In questo caso solo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. In questo caso solo.

NERVO. Questa piccola, microscopica aggiunta fatta dall'onorevole ministro a questo articolo ha per me una portata immensa.

Sebbene, come diceva testè, non esistano in Italia che due o tre fabbriche di zucchero; pure se noi ammettiamo il principio che le tasse di fabbricazione debbano essere pagate in oro, dovremmo applicare poi questo principio anche alla tassazione per la fabbricazione degli alcool, di cui la stessa Commissione si sta occupando.

Io domando dove andiamo con questo sistema.

Noi ci rendiamo servilissimi dei paesi coi quali abbiamo stipulato...

Una voce. Niente affatto!

NERVO... così disastrosi patti, ai quali, lo ripeto, e Camera e Ministero hanno obbligo di riparare...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Bisogna disfare il trattato.

NERVO. Io non credo un buon sistema di politica economica il venire ad affermare innanzi al Parlamento che la religione dei trattati ci costringe. Io credo che la religione dei trattati non ci costringa ad interpretarli in modo così funesto per le nostre industrie; tanto più quando si sa che i nostri delegati conoscevano che l'Austria accorda 12 e 13 lire di premio per gli zuccheri raffinati, e accorda 4 e 6 mesi di dilazione al pagamento della tassa con cambiali. Ma perchè noi ci leghiamo così le mani? Ma per Dio! Quando in tutta Europa spira un vento favorevole al protezionismo e che ha l'appoggio dei più eminenti statisti, saremo noi soli che faremo qui della poesia finanziaria? (*Bravo! — È vero!*)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma non è poesia.

NERVO. Francamente io non mi so spiegare l'attitudine del Ministero.

Vorrei persuadere la Camera che non ci mettiamo sopra una buona via; ma non essendo oratore, spero che il mio concetto troverà accogliamento nella Camera. Se noi ci mettiamo sopra questa china...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma non è china!

NERVO... ogni industria diventerà impossibile. Io dunque mi oppongo recisamente alla proposta del-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 28 MAGGIO 1879

l'onorevole Magliani, perchè vedo dove andiamo. Vedo che da qui ad alcuni giorni avremo da discutere il disegno di legge per la tassazione degli alcool; e allora ci sarà ricordato questo precedente, e noi ci troveremo in certo modo compromessi.

Signori, pensate che l'Austria ci manda, se non erro, 22 milioni di obilogrammi di zuccheri all'anno, e per 6 o 7 milioni di alcool; ed è quindi interessantissima a non vedere (e questo torna a sua lode, perchè ogni Stato cerca di fare il suo meglio) a non vedere, dico, sviluppata questa industria in Italia.

L'industria degli alcool, lo ripeto, può essere una industria eminentemente nazionale, perchè noi abbiamo grande dovizia di materie greggie necessarie a questa industria. Quella della raffineria è pure una industria nazionale. E non mi si venga a dire che questa non sia una industria naturale; perchè, come osservava l'altro giorno l'onorevole Luzzatti, con la sua grande competenza, vi sono tante altre materie prime che noi tiriamo dall'estero e poi le trasformiamo. Dunque, signori, per tutte queste considerazioni, tanto più che non si può sostenere che sia contrario al trattato il pagamento in moneta legale (questo pagamento fu fatto sino ad oggi in moneta legale tanto per gli alcool come per gli zuccheri, e nessuno ha reclamato); io credo che sia nostro dovere di cercare di non metterci sopra un terreno sdrucchiolo che ci condurrebbe alla rovina delle nostre industrie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'onorevole Nervo mi permetta di fargli una osservazione. Egli teme che di questo principio si abusi e che esso sia quasi la introduzione di un nuovo sistema. Se la cosa fosse così, l'onorevole Nervo avrebbe ragione.

Ma mi permetta di osservargli che il trattato col l'Austria fu da noi trovato quasi fatto; e quello che qui si stabilisce non è altro che fede pubblica, esecuzione del trattato, che si riferisce soltanto allo zucchero, e non si riferisce ad alcun'altra cosa.

Egli parla degli alcool; ma io l'assicuro che agli alcool non sarà applicato il sistema che egli intravede in quest'articolo e in questa aggiunta. No; si pagherà in moneta legale; per gli alcool come per qualunque altra fabbricazione interna la tassa sarà pagata in moneta legale.

Poi l'onorevole Nervo dice: ma pel passato si è sempre pagato in moneta legale. Ma sicuro! Perchè allora anche una parte della tassa che si pagava all'introduzione dello zucchero nello Stato non si pagava in moneta metallica, ma bensì in carta; e perciò carta all'entrata dello zucchero nello Stato, carta per la tassa di fabbricazione. Ma adesso che

abbiamo voluto la moneta metallica all'entrata dello zucchero nello Stato, se vogliamo essere fedeli al trattato e non tirarci sulle spalle un fastidio diplomatico, è necessario che facciamo questa piccola aggiunta, la quale, lo ripeto, non si applica che a questo caso singolare.

LUZZATTI, relatore. Io aveva domandato di parlare prima che parlasse il presidente del Consiglio, per dire la stessa cosa che egli ha dichiarato. Invero una parte del dazio sullo zucchero si pagava in carta, quella parte cioè che corrispondeva alla tassa di fabbricazione interna. Oggidì si sono consolidate insieme tassa e sovratassa daziaria; da ciò la necessità di mutar sistema anche all'interno. Ma per gli alcool rimane la tassa di fabbricazione interna a cui corrisponde la sovratassa daziaria. E l'una e l'altra si pagheranno con la moneta legale interna, cioè in carta. Quindi non c'è nessuna estensione di questo sistema agli alcool e alle altre tasse di fabbricazione.

Però piacemi osservare all'onorevole Nervo che oggidì il ministro e la Commissione hanno pregato la Camera di accogliere una proposta dell'onorevole Nervo nell'interesse dell'industria delle barbabietole, la quale potrebbe risarcire questa produzione ben più che la piccola differenza dell'aggio.

Quindi egli si può acquetare a queste dichiarazioni, e possiamo andare avanti nella discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Nervo aveva presentato a quest'articolo due emendamenti: uno...

NERVO. Ritiro il mio emendamento.

Dopo le dichiarazioni fatte dal ministro delle finanze, io dichiaro che mi accosto alla proposta dell'onorevole relatore di mettere alla fine della legge una disposizione che soddisfi alla mia domanda.

PRESIDENTE. Sta bene. Trasmetteranno poi a suo tempo al banco della Presidenza questa proposta.

Però v'è un'altra modificazione dell'onorevole Nervo, ed è la seguente:

« Le materie prime, adoperate per la fabbricazione dello zucchero indigeno, non potranno essere soggette al dazio-consumo nè comunale nè governativo. »

NERVO. Ritiro anche questa parte ch'io aveva proposto d'aggiungere all'articolo 3.

PRESIDENTE. Essendo ritirati gli emendamenti dell'onorevole Nervo, e non essendovi altri oratori iscritti per parlare su questo articolo, lo rileggo e lo metto ai voti:

« Le fabbriche di zucchero indigeno saranno soggette alla tassa di lire 32 20, da pagarsi in moneta metallica, per ogni quintale di zucchero greggio, e

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 28 MAGGIO 1879

di lire 37 40 per ogni quintale di zucchero raffinato che produrranno. »

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Passeremo ora alla discussione dell'articolo 4.

QUARTIERI, *segretario*. (Legge)

« Art. 4. Il ministro delle finanze, udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore del commercio e dell'industria, determinerà le restituzioni di dazio da accordarsi all'esportazione dei canditi, dei confetti, del cioccolato, del latte condensato, della mostarda composta collo zucchero, e di altri prodotti contenenti zucchero, tenuto conto del dazio stabilito nella presente legge.

« Pei canditi e pei prodotti specificati in questo articolo si potrà anche colle stesse norme concedere l'ammissione temporanea.

« Non sarà concessa l'ammissione temporanea o la restituzione di dazio ai prodotti non specificati in quest'articolo, nei quali lo zucchero contenuto sia sotto un limite che verrà determinato dal ministro delle finanze, udito il Consiglio di Stato e il Consiglio del commercio.

« Le ammissioni temporanee o le restituzioni di dazio da accordarsi all'esportazione dello zucchero greggio o raffinato non si potranno determinare che per legge. »

PRESIDENTE. A quest'articolo l'onorevole Nervo ha proposto alcuni emendamenti di cui do lettura. Egli propone di aggiungere al primo comma dell'articolo 4, dopo le parole *della mostarda composta collo zucchero*, le parole *dei liquori e del vermouth, delle pastiglie medicinali*, e di altri prodotti contenenti zucchero *in quantità di 25 per cento almeno*, tenuto conto del dazio, ecc.

E poi propone di aggiungere, dopo l'ultimo comma dell'articolo 4, la seguente disposizione:

« Il dazio di entrata sugli zuccheri greggi e sui sciroppi di fecola, impiegati nella fabbricazione della birra nello Stato, sarà imputato nella tassa dovuta per questa fabbricazione in base alle vigenti leggi. »

Domando alla Commissione se accetti queste proposte dell'onorevole Nervo.

LUZZATI, *relatore*. In verità, come relatore della Commissione, io non ho bisogno di fare un discorso intorno a quest'argomento; ne ho già ragionato con sufficiente larghezza nella discussione generale, e ho dimostrata la convenienza che anche il vermouth abbia il beneficio del rimborso del dazio. Rispetto ai liquori, alle pastiglie medicinali, e ad altri prodotti contenenti zucchero in quantità del 25 per cento almeno, io temo che sarebbe soverchio l'introdurre nell'articolo tutta questa specifica-

zione così minuta. L'articolo 4 già dichiara che devono avere il rimborso del dazio tutti i prodotti contenenti zucchero, e che il Consiglio di Stato ed il Consiglio del commercio saranno interrogati dal ministro per determinarne i limiti. Con ciò noi abbiamo creduto di non pregiudicare nessuna industria; perchè vi sono delle industrie, per le quali un limite del 20 e del 15 per cento può anche essere soverchio; e ve ne sono delle altre per le quali per la natura loro un limite del 25 può essere un beneficio troppo grande. Mi pare che dobbiamo possedere una scienza troppo compiuta di tutta questa materia per imprigionare in un articolo di legge norme così severe e così sicure; bisogna lasciare una certa latitudine all'amministrazione. Perciò, mentre pel vermouth mi pare che ci siano delle ragioni evidenti, le quali sono state già chiarite, per ammetterlo esplicitamente a questo beneficio, tutte le altre materie io le credo già comprese in quell'inciso dell'articolo 4 espresso con grande larghezza nella seguente maniera: *prodotti contenenti zucchero*.

E tanto più dico ciò, inquantochè, se vogliamo entrare in una specificazione così minuta, non basterebbe l'elenco presentato dall'onorevole Nervo. Vi sono le gomme, ed altre diverse qualità di prodotti i quali contengono zucchero in proporzione anche del 50 per cento, e che non sarebbero specificate in modo determinato: allora col proposito di fare un beneficio si darebbe all'amministrazione la facoltà di ingiuste esclusioni.

Per queste ragioni sommarie pregherei l'onorevole Nervo di ridurre a giusti limiti la sua proposta, anche rispetto ai vermouth. Se il ministro prendesse l'impegno di far studiare questa questione e di comprendere i vermouths nel decreto reale, col quale egli dovrà specificare i prodotti ammessi al beneficio del rimborso, per non turbare l'economia di quest'articolo con soverchie parole, m'acqueterei alle sue dichiarazioni. Nè posso dissimularmi che se vi sono dei vermouths, i quali contengono zucchero in quantità sufficiente per meritare il beneficio del rimborso, se ne trovano altri, i quali contengono una dose minima di zucchero o non ne contengono affatto.

Per tutte queste ragioni e per non entrare in soverchi particolari nelle disposizioni della legge, prenderei atto con un ordine del giorno delle dichiarazioni favorevoli a cotale idea, se l'onorevole ministro vorrà farle, nel qual caso pregherei l'onorevole Nervo di contentarsi al pari di me, che sono molto esigente in questa materia.

C'è il riscontro parlamentare, e l'onorevole ministro si sarà dal tenore di questa discussione persuaso che la Camera non vuole che l'aggravamento

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 28 MAGGIO 1879

del dazio sugli zuccheri sia tradotto in un'offesa esiziale ad importanti industrie nazionali. Lo ripeto c'è il riscontro parlamentare, e se anche questa volta si dovesse essere delusi, ne domanderemo conto a chi ha la responsabilità dell'esecuzione di questo disegno di legge. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Scusi, onorevole relatore, bisognerebbe pure ch'ella esponesse l'opinione della Giunta anche riguardo alla seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Nervo, colla quale egli propone di aggiungere all'articolo queste parole: « Il dazio di entrata sugli zuccheri greggi e sui sciroppi di fecola impiegati nella fabbricazione della birra nello Stato, sarà imputato nella tassa dovuta per questa fabbricazione in base alle vigenti leggi. »

LUZZATTI, relatore. Io credeva che si potesse parlarne a parte non essendo questa materia propria del tema attuale; ad ogni modo accetto l'osservazione dell'onorevole presidente...

PRESIDENTE. È l'onorevole Nervo che l'ha compresa nel suo emendamento.

LUZZATTI, relatore... ed esporrò l'opinione della Commissione anche su questa parte.

Il concetto espresso nella seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Nervo è degno di molta considerazione, ma non mi pare che questo sia il luogo opportuno per trattarne. La Commissione dovrà presentare alla Camera un'altra relazione sul disegno di legge degli alcool, del quale è relatore l'onorevole Incagnoli. Egli potrebbe, accogliendo favorevolmente questo consiglio dell'onorevole Nervo, farne oggetto di studi, all'uopo di proposte nella legge degli alcool e della birra, perchè appunto questa legge modifica anche il modo di tassazione della birra. Quella è la sede opportuna dell'emendamento proposto dall'onorevole Nervo. La Commissione non respinge questo emendamento, ma prega l'onorevole Nervo di differirne l'esame all'occasione in cui si presenterà la relazione sul disegno di legge intorno agli alcool e alla birra. È sperabile allora che in tutto o in parte i suoi desiderii saranno appagati.

NERVO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Per parte mia mi associo completamente alle osservazioni fatte dall'onorevole Luzzatti a nome della Commissione.

Coninciando dalla seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Nervo pare anche a me evidentissimo che la sede più opportuna per discuterne non sia il presente disegno di legge, ma bensì l'altro intorno al riordinamento della tassa degli alcool.

È in occasione della discussione di quel disegno di legge che potrà opportunamente discutersi la proposta dell'onorevole Nervo, la quale non manca certamente d'importanza e merita di essere presa nella debita considerazione.

Relativamente poi alla prima parte dell'emendamento, non avrei che a riferirmi alle osservazioni fatte dalla Commissione. Sarebbe molto pericoloso di fare in questa legge una designazione tassativa dei vari prodotti contenenti zucchero, pei quali si deve accordare il rimborso. Se questa designazione si facesse, ciò potrebbe essere a danno di alcune industrie, poichè molti prodotti potrebbero essere dimenticati. Quindi è molto provvido l'inciso compreso in quest'articolo terzo, in cui si parla in genere dei prodotti contenenti zucchero e naturalmente fra questi prodotti ci sono i vermouth, i liquori, ecc., a cui allude l'onorevole Nervo.

Si rimanda poi al decreto reale d'indicare tassativamente i vari prodotti e di stabilire il limite ed il modo della restituzione del dazio sullo zucchero adoperato come materia prima.

È siccome questo decreto reale non potrà essere emanato che dopo aver sentito il Consiglio superiore dell'industria e del commercio, l'onorevole Nervo può esser sicuro che nessuna delle industrie che meriti riguardo o favore sarà trascurata. Parlando più specialmente dei vermouth, io credo che meritano specialissimo riguardo per le ragioni appunto che sono state accennate dall'onorevole precipitante, e ciò dico non per i vermouth in generale, ma per quelli che si fabbricano in Torino, i quali contengono una certa quantità di zucchero. Laonde non ho nessuna difficoltà di assumere formale impegno di studiare la questione, specialmente riguardo ai vermouth, e di proporre al Consiglio dell'industria e commercio le disposizioni che parranno più convenienti per tutelare gl'interessi di questa industria.

Spero che l'onorevole Nervo sarà pago, come la Commissione ha mostrato di esserlo, di questa mia dichiarazione, e vorrà avere fiducia che l'amministrazione delle finanze sarà assai sollecita di proteggere gli interessi, e promuovere con ogni mezzo lo sviluppo e l'incremento delle nostre industrie.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Nervo?

NERVO. Domando di parlare per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NERVO. Io rammento alla Camera che quando si trattò della legge del 1877, feci la stessa proposta d'oggi, ed ebbi promessa analoga da parte dell'onorevole Depretis, proprio identica a quella che fa ora l'onorevole Magliani; ma non abbiamo poi ve-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 28 MAGGIO 1879

duto nel decreto del 30 agosto 1878 compresi i *vermouths*.

Signori, io non ho più fiducia nella memoria dell'amministrazione finanziaria a questo riguardo: ho bensì fiducia nell'onorevole Magliani. Ma siccome i ministri in Italia mutano spesso, io desidero che la promessa che mi si fa sia tradotta sin d'ora in un'aggiunta all'articolo che stiamo discutendo.

LUZZATTI, *relatore*. Domando di parlare.

NERVO. La promessa formale fatta a me nel 1877 dall'onorevole Depretis non fu applicata. L'industria del *vermouths*, che, come osservò così bene l'onorevole relatore ieri, ha acquistato una così grande importanza, non solo nelle provincie subalpine, ma anche in tutti gli altri siti vinicoli dove si fa del buon vino bianco, merita tutta l'attenzione della Camera e del Governo.

Io non mi spiego poi perchè si debba qui nominare tassativamente l'industria del *latte condensato*, che con un commendevolissimo proposito ed una commendevole iniziativa, è sorta or ora in una provincia cospicua d'Italia, e non si debba parlare di quella dei *vermouths* e dei liquori, che conta tanti anni di esistenza, che si è creato un mercato all'estero e torna a grande profitto dei produttori di vini bianchi e ad onore della intelligente operosità dei nostri fabbricanti. Perciò io insisto, o signori, affinchè l'onorevole ministro, dal momento che accoglie la designazione tassativa delle altre materie, voglia pure accogliere questa dei *vermouths* e dei liquori. Mi accontento che le pastiglie medicinali siano comprese nella designazione generica di *prodotti contenenti zucchero*; e poi annuisco anche alla proposta dell'onorevole relatore e dell'onorevole ministro, di togliere quella parte del mio emendamento che stabilirebbe la proporzione dello zucchero contenuto in questi prodotti. Anche a questo mi arrendo per non creare imbarazzi all'amministrazione, sebbene la mia proposta tendesse a semplificare le cose.

Quindi, riassumendo, io prego la Camera, il ministro delle finanze e la Commissione, di accettare la mia proposta, e di voler permettere che il *vermouth* e i liquori acquistino diritto di cittadinanza in questa legge, e che la promessa fatta testè dal ministro non abbia più il risultamento di quella fatta dall'onorevole Depretis nel 1877. Con questo non si perde nulla. Se le dichiarazioni del ministro provengono da una profonda convinzione, come non ne dubito, l'onorevole Magliani non deve aver difficoltà che si faccia cenno del *vermouth* e dei liquori in questo articolo. Quindi io ritiro la parte dell'emendamento che riguarda le produzioni contenenti il 25 per cento di zucchero; ritiro la parte

dell'emendamento che riguarda le pastiglie medicinali, e mi fermo sull'unica proposta di comprendere in questo articolo il *vermouth* e i liquori, lasciando poi alla amministrazione di designare il modo per accertare la quantità di zucchero contenuto in quei liquidi.

PRESIDENTE. Dunque, come la Camera ha inteso, l'onorevole Nervo limita i suoi emendamenti a questo soltanto: che si aggiungano all'articolo le parole *dei liquori e del vermouth*; e ritira anche l'ultima parte del suo emendamento intorno ai dazi di entrata degli zuccheri greggi e sciroppi di fecola.

LUZZATTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Abbia pazienza. Annunzio alla Camera che la Commissione ha proposto il seguente ordine del giorno: « La Camera, preso atto delle dichiarazioni del ministro delle finanze, che fra le materie su cui si farà la restituzione di dazio, a termini dell'articolo 4, sarà compreso il *vermouth* contenente sufficiente quantità di zucchero, passa all'ordine del giorno. »

Ora domando, secondo il regolamento prescrive, se l'emendamento proposto dall'onorevole Nervo, che consiste, come hanno inteso, nell'aggiungere le parole *liquori e vermouth*, sia appoggiato.

(È appoggiato.)

LUZZATTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *relatore*. Pregherei l'onorevole Nervo di ritirare il suo emendamento e di associarsi all'ordine del giorno della Commissione. Io desidero quanto lui (non posso dire più di lui, ma quanto lui) che i *vermouths* trattati collo zucchero ottengano un equo rimborso.

Ne ho ragionato a lungo in questa Camera con un affetto che non lascia alcun dubbio sulla sincerità delle mie parole, ed è appunto per risparmiare una votazione contraria a questo desiderio nostro, che io lo pregherei di associarsi all'ordine del giorno. Del resto io partecipo alle sue preoccupazioni, e so che nel passato l'amministrazione non è stata larga in questi rimborsi. L'ho già accennato nel mio discorso ultimo; ed anzi colgo quest'occasione per pregare il Governo di ricomporre al più presto il Consiglio del commercio e della industria, pel quale oggidì esiste un decreto reale, ma non credo che siano fatte le nomine.

PRESIDENTE. Sono fatte.

LUZZATTI, *relatore*. E domanderei che in questo Consiglio l'elemento libero degli uomini competenti nelle cose industriali e commerciali, non fosse soverchiato dall'elemento amministrativo, ufficiale, perchè è in tal guisa soltanto che i Consigli hanno un valore reale presso le popolazioni.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 28 MAGGIO 1879

Io pregherei l'onorevole Nervo di ritirare la parte del suo emendamento su cui insiste ancora, e di associarsi all'ordine del giorno della Commissione; il quale dice chiaramente che prende atto delle dichiarazioni del ministro, cioè che sarà restituito il dazio pei vermouth contenenti una sufficiente quantità di zucchero. Ma ve ne sono di quelli che non lo contengono; e come può la Camera in questo momento impigliarsi in una discussione di distinzioni e sottodistinzioni di questa specie? Noi salviamo il principio, che ci è caro, con quell'ordine del giorno meglio che colla votazione di un emendamento particolare.

PRESIDENTE. Dunque, se l'onorevole Nervo insiste, debbo mettere ai voti il suo emendamento.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Chiedo di parlare per rispondere due parole all'onorevole Nervo, il quale mi ha indirizzato alcune accuse proprio *ad personam*. Ecco, onorevole Nervo; so bene che in questo argomento io ho assunto degl'impegni, e ho dato mano alla loro esecuzione. Ma cotesti sono lavori che non può fare il ministro; l'onorevole Nervo sa che, com'è naturale, si compilano dagli uffici amministrativi dipendenti dal Ministero. Ora egli ricorda che il primo decreto fu emanato nell'ottobre del 1877. Contro questo decreto, in tanto tempo trascorso, vennero forse dei reclami? Non ne venne uno solo, tranne che per le scorze di limone, per le quali si è subito riparato.

LUZZATTI. Ne vennero anche degli altri, quello di Cremona...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Sta bene, venne anche quello di Cremona per la mostarda. Ma in fin dei conti bisogna vedere quando sono venuti questi reclami; perchè, onorevole Nervo, dopo di questo decreto dell'ottobre 1877, trascorsero solamente un paio di mesi, poi avvenne una crisi, poi succedette un'altra amministrazione.

NERVO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ora ci sono io nuovamente, e questo lavoro si farà; ma Dio buono! è un lavoro che, come ben disse l'onorevole Luzzatti, ha bisogno del concorso del Consiglio del commercio, che bisogna ricomporre, e prontamente, il Consiglio del commercio, e prendo impegno di far sì che questa ricomposizione sia fatta il più presto, affinché questo organo economico dell'amministrazione finanziaria possa aiutare il ministro delle finanze pei provvedimenti reclamati dall'onorevole Nervo.

PRESIDENTE. L'onorevole Nervo ha facoltà di parlare per fare una dichiarazione.

NERVO. Io dichiaro che le promesse dell'onorevole Depretis non furono adempiute; e non ne faccio

colpa all'onorevole Depretis, ma ne faccio colpa all'amministrazione nella quale dovrebbe esservi la tradizione ed il rispetto dei principii e delle massime che si votano nella Camera.

Ora dinanzi a quest'altro fatto, che la disposizione legislativa per restituire il dazio sui vini e sui *vermouths* non può essere applicata a causa di tutte le formalità assurde a cui è sottoposta, io non posso recedere e mantengo la mia proposta limitata ai *vermouths* ed ai liquori, acciocchè abbiano il trattamento del latte concentrato, con giustissimo criterio stato aggiunto dalla Commissione alle disposizioni dell'articolo.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Nervo che non è accettato dalla Commissione nè dal ministro: esso consiste nell'aggiungere dopo le parole « della mostarda composta collo zucchero; » le parole: « dei liquori e dei *vermouths*. »

Chi approva questo emendamento voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento dell'onorevole Nervo è respinto.)

Metto ai voti l'ordine del giorno proposto dalla Commissione che è del seguente tenore:

« La Camera, preso atto delle dichiarazioni del ministro delle finanze, che fra le materie su cui si farà la restituzione di dazio a termini dell'articolo 4, sarà compreso il *vermouth* contenente sufficiente quantità di zucchero, passa all'ordine del giorno. »

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Ora passeremo ai voti sull'articolo 4. Lo rileggo:

« Il ministro delle finanze, udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore del commercio e dell'industria, determinerà le restituzioni di dazio da accordarsi all'esportazione dei canditi, dei confetti, del cioccolato, del latte condensato, della mostarda composta collo zucchero, e di altri prodotti contenenti zucchero, tenuto conto del dazio stabilito nella presente legge.

« Pei canditi e pei prodotti specificati in questo articolo si potrà anche colle stesse norme concedere l'ammissione temporanea.

« Non sarà concessa l'ammissione temporanea o la restituzione di dazio ai prodotti non specificati in questo articolo, nei quali lo zucchero contenuto sia sotto un limite che verrà determinato dal ministro delle finanze, udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio del commercio.

« Le ammissioni temporanee e le restituzioni di dazio da accordarsi all'esportazione dello zucchero greggio o raffinato non si potranno determinare che per legge. »

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 28 MAGGIO 1879

Chi approva questo articolo 4 è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Passeremo all'articolo 5:

« Il disposto dell'articolo 4 durerà fino al 31 dicembre 1887; nel primo semestre di quest'ultimo anno il ministro delle finanze proporrà il regime da adottarsi dal primo gennaio 1888 in appresso.

« Ogni anno il ministro delle finanze, insieme ai bilanci di definitiva previsione, presenterà al Parlamento una relazione intorno alle restituzioni di dazi ed alle ammissioni temporanee. »

LUZZATTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LUZZATTI, *relatore*. Giunsero due petizioni alla Camera su questa materia dei rimborsi, una relativa alla cicoria e l'altra alla dinamite.

La Commissione ha creduto di non prendere nessun provvedimento intorno a questa materia, che è estranea al disegno di legge, del quale ci occupiamo, ma raccomanda al Ministero tanto l'una come l'altra. Raccomanda la cicoria, perchè sopporta una tassa di fabbricazione, a cui non corrisponde il rimborso per l'esportazione; raccomanda la dinamite per l'eguale ragione. L'uno e l'altro voto potranno essere appagati nel progetto di legge, che il ministro ha l'obbligo di presentare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Accetto volentieri la raccomandazione che l'onorevole relatore mi ha fatta sulle due petizioni pervenute alla Commissione.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti su questo articolo, lo metto ai voti.

Lo rileggo:

« Art. 5. Il disposto dell'articolo 4 durerà fino al 31 dicembre 1887; nel primo semestre di quest'ultimo anno il ministro delle finanze proporrà il regime da adottarsi dal 1° gennaio 1888 in appresso.

« Ogni anno il ministro delle finanze, insieme ai bilanci di definitiva previsione, presenterà al Parlamento una relazione intorno alle restituzioni di dazi ed alle ammissioni temporanee. »

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 6. I dazi di entrata della tariffa doganale sono modificati come segue:

« Confetti e conserve, per quintale. . . .	L. 70
« Cioccolato, id. . . . »	85
« Caffè, id. (peso lordo) »	100
« Pepe, per quintale. . . . »	70
« Cannella, id. . . . »	120

Su questo articolo vi sono due emendamenti, uno proposto dall'onorevole Brin, che è del seguente tenore:

« Cedri e cedrati anche in acqua salata, per quintale: *abolito*. »

Ed un altro dell'onorevole Delvecchio:

« Cacao in buccia lire 80, macinato lire 100. »

Prego la Commissione di esprimere il suo avviso su questi emendamenti.

LUZZATTI, *relatore*. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Brin, come ne aveva già fatto cenno nella mia relazione, nella quale io invitava qualcuno a fare questa proposta. E questa industria dei cedri ha trovato il suo salvatore nell'onorevole Brin, il quale si è fatto innanzi a proporre l'abolizione del piccolo diritto, che per la finanza rappresenta una somma irrilevante di 4 o 5 mila lire circa, mentre per l'industria è un fastidio che finisce per divenire molto grave, per le ragioni indicate nella mia relazione.

Soltanto desidererei che si citasse il numero della voce della tariffa 248: « Cedri o cedrati anche in acqua salata, » onde quell'*anche* non si prestasse a interpretazione dubbia, e s'intenda che si riferisce a quella voce e non può estendersi ad altre specie di aranci o di limoni; chè in tal caso la perdita fiscale potrebbe essere grave, e il dazio non sarebbe più irrilevante di 10 centesimi, ma di 4 lire al quintale.

Rispetto alla proposta fatta dall'onorevole Delvecchio, mi sarebbe necessario, se le condizioni in cui si trova la Camera lo permettessero, di indugiarmi in più lunghi particolari, perchè è veramente una questione grave rispetto alla tariffa. Io credo che nella tariffa generale ci sia un errore. Si sono confuse insieme in una sola voce tutte le specie di cacao; tanto le mondiglie di cacao come quello in buccia, pestato o in pasta. Le tariffe estere saviamente distinguono. Le distingue la tariffa francese, le distingue la tariffa inglese, nella quale il cacao è distribuito in due categorie, come proporrebbe l'emendamento dell'onorevole Delvecchio. E le distingue anche la vecchia tariffa italiana, perchè in questa il cacao pestato o in pasta era associato alla cioccolata, e pagava lo stesso diritto di 35 lire. Il reclamo dei fabbricanti di cioccolata mi pare in questo punto ragionevole.

Io non so se la Camera ed il ministro delle finanze desiderino di entrare ora in questa discussione, oppure se non si stimi meglio prendere atto di dichiarazioni dell'onorevole ministro conformi alle nostre, le quali affiderebbero che nel 1880 in quella revisione delle tariffe generali che il Governo è obbligato a presentare per la legge del 1878, fosse corretta questa sperequazione rimasta nella tariffa

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 28 MAGGIO 1879

generale. Però se la Camera ed il Ministero fossero d'accordo, e volessero sin d'ora entrare nella via di togliere la sperequazione, la Commissione è agli ordini della Camera.

MINISTRO DELLE FINANZE. Dichiaro anzitutto di accettare l'emendamento dell'onorevole Brin, e sono d'accordo in ciò con la Commissione. Veramente l'impertazione di cedri o cedrati anche in acqua salata è di ben poca importanza e il dazio non è che di 10 centesimi, tanto che la riscossione in media per questo dazio non ascende che a 2000 lire.

Solamente credo necessario di aggiungere, fra parentesi, la citazione della voce della tariffa generale, affinché non si cada in equivoco nell'attuazione pratica. Quindi dovrebbe dirsi: Cedri e cedrati anche in acqua salata. (Voce 248 della tariffa generale).

Quanto poi all'emendamento proposto dall'onorevole Delvecchio io concordo colla Commissione nell'ammettere che vi sono nella tariffa generale varie sperequazioni, varie antinomie da correggere. Alcune di queste sono state già corrette mediante decreto reale, quando il potere esecutivo ne aveva la facoltà. Per ciò che riguardava, per esempio, i cappelli di paglia, le mussolè lavorate e non lavorate si è modificato il repertorio che fa seguito alla tariffa generale.

Ma credo che una modificazione per decreto reale non possa farsi nel caso accennato dall'onorevole Delvecchio. Occorrerebbe qui una vera e propria disposizione legislativa, poichè non si tratta di distinguere le voci in due categorie e riportarle a categoria diverse della tariffa; bensì di elevare la misura del dazio di una delle specie di cacao. Se vi fosse stata facoltà nel Governo di procedere alla correzione del repertorio, anche in questo caso non avrei indugiato a farlo.

Ora, siccome il Governo ha l'obbligo di presentare un disegno di legge di rettificazioni e modificazioni della tariffa generale, e lo dovrà presentare entro l'anno 1880, è in quell'occasione che sarà provveduto anche al giusto desiderio dell'onorevole Delvecchio, regolando meglio la misura del dazio sui cacao secondo la loro diversa qualità e le diverse categorie cui appartengono.

Prego quindi l'onorevole Delvecchio di accontentarsi di queste mie dichiarazioni e attendere che la correzione da lui domandata, sia fatta in occasione della legge che sarà quanto prima presentata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brin.

BRIN. Dopo le parole dell'onorevole ministro delle finanze e dell'onorevole relatore della Commissione, non resta a me che di ringraziarli di avere appoggiato il mio emendamento; e credo che sarebbe per-

fettamente inutile di aggiungere le mie alle loro tanto più autorevoli parole, per giustificare questa modificazione.

PRESIDENTE. Spetta di parlare all'onorevole Delvecchio per dichiarare se acconsenta alla proposta fatta dall'onorevole ministro, o se insista nel suo emendamento.

DELVECCHIO. Domando di parlare per fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Parli.

DELVECCHIO. Prima di tutto ringrazio l'onorevole Luzzatti delle spiegazioni date, e sono lietissimo del suo assenso. Accetto poi quel che ha proposto l'onorevole ministro, che cioè sia differita fino alla revisione della tariffa generale l'applicazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Brin, nel quale consentono la Commissione ed il Ministero. Esso è del seguente tenore:

Si tratta di aggiungere all'articolo 6 dopo il capoverso *cannella*, le parole: *cedri e cedrati anche in acqua salata per quintale* (voce 248 della tariffa generale). *Abolito.* Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

Metteremo ai voti l'articolo intero...

NERVO. Domando di parlare per chiedere uno schiarimento alla Commissione.

PRESIDENTE. Parli.

NERVO. Io desidererei sapere dalla Commissione se per l'applicazione del nuovo dazio sia già in pronto qualche provvedimento, che regoli la materia delle tare.

L'onorevole Boselli potrà favorirmi alcuni schiarimenti in proposito ch'io provocho nell'intento di far sapere al paese quale trattamento avranno le merci nel loro sdaziamento quando sarà promulgata questa legge.

Poichè ho facoltà di parlare, me ne approfitto per pregare l'onorevole ministro delle finanze di volere accelerare la proposta di legge per la revisione della tariffa generale. L'onorevole ministro ha parlato dell'anno 1880, ma l'hanno 1880 comprende 12 mesi; quindi se l'onorevole ministro delle finanze potesse prendere l'impegno di assicurare la Camera che questa proposta sarà presentata anche prima dello scorcio di quest'anno, farebbe cosa utilissima al paese.

L'onorevole ministro delle finanze sa meglio di me che questa tariffa generale, come già si disse in quest'Aula, fu approvata con talune voci esuberantemente elevate su articoli che riguardano oggetti di prima necessità. Cito i pesci secchi d'infima qua-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 28 MAGGIO 1879

lità, dei quali se ne introduce per più di 15 milioni, e su cui fu aumentato il dazio del 30 per cento.

LUZZATTI, relatore. Fu tolto col trattato coll'Austria-Ungheria.

NERVO. Qui si tratta del cioccolato sul quale fu anche chiamata la mia attenzione dai fabbricanti di questa sostanza, che esistono in Torino. Essi chiedono, con ragione, che il dazio sul cacao puro venga messo in giusta proporzione con quello sullo zucchero e sul cioccolato. Io mi associo a questo riguardo alle viste ed alle proposte dell'onorevole mio amico Delvecchio, ma aggiungo questa preghiera che il disegno di legge per la revisione della tariffa generale sia presentato al più presto possibile, imperocchè vi sono degli interessi d'ordine economico rilevantissimi ai quali si deve badare.

PRESIDENTE. L'onorevole Boselli ha facoltà di parlare a nome della Commissione.

BOSELLI. (Della Commissione) La domanda dell'onorevole Nervo è opportunissima. Ieri, a nome della Commissione incaricata di esaminare il disegno di legge riguardante le tare doganali, ne presentai il rapporto. In esso è proposto di convalidare il regio decreto del 10 dicembre 1878, introducendo però delle tare per i caffè, che in quel decreto non erano stabilite.

La Commissione, oltre ad altri molti motivi, fu mossa a questa sua proposta anche dal fatto della proposta dell'aggravio di dazio sul caffè contenuta in quest'articolo.

Non so se questi schiarimenti bastino all'onorevole Nervo: ove altre interrogazioni avesse a rivolgere su tale soggetto, io sarò lieto di rispondere.

NERVO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NERVO. Ringrazio l'onorevole Boselli di questi schiarimenti, i quali, non per me, perchè non introduco materie soggette a dazio, ma serviranno per il paese. Imperocchè voi sapete che le provviste si fanno a seconda delle tariffe doganali cui le merci vanno soggette. Così questi schiarimenti saranno molto proficui agli introduttori di queste materie; epperò nuovamente io lo ringrazio.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo 6 così emendato. Lo rileggo:

« Art. 6. I dazi di entrata della tariffa doganale sono modificati come segue:

« Confetti e conserve, per quintale . . .	L. 70
« Cioccolato, id. . . . »	85
« Caffè, id. (peso lordo) »	100
« Pepe, id. . . . »	70
« Cannella, id. . . . »	120
« Cedri e cedrati anche in acqua salata, per quintale (voce 248 della tariffa generale). Abolito. »	

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato.)

Passeremo alla discussione d'un articolo aggiunto dall'onorevole ministro delle finanze, articolo che è del tenore seguente:

« Qualora prima che entri in vigore la presente legge, non sieno cessate le franchigie doganali della città di Messina, le quali in nessun caso potranno protrarsi oltre il 31 dicembre 1879, il dazio doganale sugli zuccheri sarà riscosso anche all'introduzione di essi in quella città. »

NERVO. Chiedo di parlare. (*Bisbiglio*)

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NERVO. Mi rincresce nei miei onorevoli colleghi di dover ancora parlare, ma come essi vedono, questa proposta di legge sugli zuccheri contiene delle disposizioni che la rendono molto amara, come ha già detto l'onorevole relatore, ed è una cosa che non si potrà inghiottire, se non si definiscono tutte le questioni che vi hanno attinenza.

Comprendo il motivo dell'aggiunta fatta dall'onorevole ministro delle finanze, e dichiaro subito che mi vi associo molto volentieri. Ma permettetemi, onorevoli colleghi, ch'io vi faccia osservare che questo trattamento proposto dall'onorevole ministro a favore d'una nobile città, alla quale si debbono meritamente molti riguardi, dovrebbe indurlo ad usare eziandio un equo riguardo alle industrie, che sono colpite da questa nuova legge. E qui permettetemi che, a costo di sentirmi un'altra volta classificato tra gli ottanta che firmarono l'emendamento relativo alle cambiali, io venga qui, non essendo nè azionista, nè raffinatore, nè commerciante, colla purezza della mia coscienza a richiamare l'attenzione del Ministero su ciò che abbiamo votato ieri. Nè ciò farei, se non vedessi l'onorevole ministro per riguardi d'equità ch'io riconosco dovuti, proporre quest'aggiunta.

Dico adunque che l'onorevole ministro deve considerare se questo trattamento sia uguale a quello che ieri ha fatto colla sua insistenza alla raffineria di Sampierdarena, alla quale furono accordati soltanto tre mesi di dilazione riguardo alla facoltà concessale in dipendenza della legge del 1877. Ebbene, signori, questa è una cosa che non avrà assolutamente nessuna importanza; ma io vi domando se anche ammettendo l'ordine di idee dell'onorevole Sella, dell'onorevole ministro delle finanze e dell'onorevole presidente del Consiglio, non sia opportuno il fare eguale trattamento a quello stabilimento degno d'encomio per l'iniziativa che ha preso; l'eguale trattamento, dico, che è stato proposto dall'onorevole ministro delle finanze per la città di Messina.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 28 MAGGIO 1879

Io non discendo ai particolari, perchè non ho avuto tempo di fare confronti di cifre, ma prego la Camera di considerare che si tratta di fare lo stesso trattamento alle diverse industrie nelle diverse situazioni economiche in cui si trovano nel nostro paese.

Io mi permetto di richiamare l'attenzione della Camera su questo punto, imperocchè vedo che con la proposta dell'onorevole ministro si viene a creare una condizione di cose a favore della città di Messina molto diversa da quella che si è votato fare alla raffineria di Sampierdarena. Quindi senza perturbare in nulla quanto è stato ieri votato, io credo che l'onorevole ministro delle finanze non pregiudicherebbe di un soldo gl'interessi del Tesoro, mentre farebbe opera equa, conforme a giustizia, se aderisse alla proposta che io mi sono onorato di fare, cioè a dire che il termine di cui ieri si è parlato venga prolungato per lo meno sino ad un anno...

Voci. È già votato!

NERVO... imperocchè tale è il tempo strettamente necessario per tutelare gl'interessi compromessi di quello stabilimento che non si aspettava mai, così improvvisa come la caduta di un bolide, una disposizione che annullasse ciò che l'onorevole Depretis aveva accordato nel 1877.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

(L'onorevole Piccardi si alza per parlare.)

Scusi, onorevole Piccardi, spetta di parlare all'onorevole ministro.

PICCARDI. Ma aveva domandato prima io di parlare.

PRESIDENTE. Lo so; ma i ministri hanno sempre la precedenza; e poi ella, per parlare, dovrebbe aspettare che le ne fosse accordata facoltà.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io aveva domandato la parola per fare due osservazioni in risposta a quanto è stato detto dall'onorevole Nervo. La prima è questa: mi pare che non si possa ritornare sulla questione del pagamento del dazio in cambiali che fu ieri tanto dibattuta e decisa contrariamente a quanto viene oggi a domandare l'onorevole Nervo.

In secondo luogo devo osservare che l'onorevole Nervo è caduto in un equivoco credendo che il ministro di finanze proponga alla Camera una concessione, un privilegio per la città di Messina: niente di tutto questo, o signori. Le franchigie doganali di Messina devono cessare per virtù di legge già esistente.

Nè coll'articolo aggiuntivo si propone una proroga alla continuazione di queste franchigie; si prevede solamente, nell'interesse delle finanze e del

commercio, un caso ipotetico, cioè che, nel momento in cui vada in vigore questa legge, non siano di fatto cessate interamente le franchigie della città di Messina; e per provvedere a questo caso, che per ragioni di servizio, per ragioni indipendenti talvolta dalla volontà dell'amministrazione potrebbe verificarsi, si prescrive che lo zucchero che entra nella città di Messina sia schiavo del dazio, e non goda più della franchigia di cui gode presentemente.

Prego quindi l'onorevole Nervo ad osservare che quest'articolo è un articolo limitativo, e non ampliativo.

Se anche la franchigia dovesse continuare, per un evento qualunque, sino al 31 dicembre 1879, anche in questo caso la franchigia cesserebbe immediatamente per l'introduzione dello zucchero, che è una delle più importanti che ha luogo in quella città.

Vede adunque la Camera come l'articolo che ho proposto ha tutt'altro che il carattere di favore, di concessione per la città di Messina; ha un carattere interamente opposto, perchè si propone lo scopo di far cessare appunto le franchigie di Messina.

Respingo quindi qualunque argomento di analogia che l'onorevole Nervo voglia addurre, qualunque osservazione diretta ad insinuare nella Camera che si voglia concedere un favore alla città di Messina, mentre si nega alla raffineria di Sampierdarena.

PRESIDENTE. L'onorevole Piccardi ha facoltà di parlare.

PICCARDI. Io voleva fare rilevare innanzitutto un equivoco in cui mi sembrava che fosse caduto l'onorevole Nervo. Ma a questo ha già riparato l'onorevole ministro delle finanze, dal quale la Camera ha appreso che col suo articolo aggiunto non si fa un favore, ma un danno alla città di Messina; poichè coll'attuazione della presente legge si faranno cessare quella parte di franchigie, della quale essa gode, perchè lo zucchero e il caffè appunto, non si consumano intieramente in franchigia. Profitto della facoltà concessami di parlare per esporre ancora alcune altre considerazioni sul tema cui si riflette l'articolo, che l'onorevole ministro delle finanze propone che si aggiunga a questo disegno di legge. Questo articolo rivela evidentemente come sia nei propositi del Governo di venire, e forse troppo precipitosamente, alla cessazione delle franchigie nella città di Messina. E se a questa misura possa per gli zuccheri esservi costretto dai trattati conclusi coll'Austria-Ungheria, non mi sembra che sia giusto e previdente lo affrettarla per tutti gli articoli che restano utilmente goduti in franchigia nella città di Messina.

Egli è vero che il Parlamento, colla legge del 11 maggio 1865, cui alludeva il ministro delle finanze, decretò la cessazione di queste franchigie; però è da tenersi mente come il Parlamento, nel decretare la cessazione delle città franche, non poteva non occuparsi degli interessi, che per questa misura venivano scossi e spostati. Epperò il Parlamento credette che, affinchè fossero questi interessi in alcun modo compensati, altre risorse si dovessero sostituire, perchè potessero in nuova forma trovare un impiego i capitali che non lo trovavano più nel commercio assicurato col privilegio. Perciò il Parlamento doveva tanto più occuparsene; e se ne occupò seriamente: perocchè se il privilegio e l'errore avevano create delle esistenze, pensò che non fosse lecito che queste esistenze fossero soffocate senza che in alcun modo quegli interessi potessero svolgersi per l'avvenire. E fu perciò che nella legge del 1865 due provvedimenti furono contemplati che dovessero surrogare la cessazione delle franchigie nella città di Messina; cioè, la costruzione della ferrovia da Messina a Caltanissetta e l'ordinamento dei magazzini generali. Ma si potrebbe dire che la ferrovia da Messina a Caltanissetta già esiste per il traffico? Sulla sua esistenza materiale certamente non potrei porre alcun dubbio.

Ma mi permetto di osservare come essa economicamente e secondo i propositi che ebbe il Parlamento nel decretare la legge del 1865 non esiste; perchè le tariffe che io vedo applicate in Sicilia sono enormemente più gravi di quelle del continente, e la impossibilità di vedere sinora applicate le tariffe differenziali rendono quella ferrovia economicamente inutile. Nè io credo che mi si possa contrastare un fatto, che cioè del principale minerale che l'interno della Sicilia produce, non ne possa economicamente giungere in Messina; per modo che sebbene la ferrovia materialmente esista, non esiste però economicamente secondo il concetto per cui il Parlamento si determinava di prescrivere che giungendo la ferrovia a Caltanissetta, dovessero quelle franchigie cessare.

Ma non era questo il solo temperamento con cui per la legge del 1865 si credeva provvedere alla cessazione delle franchigie; vi era ancora l'ordinamento dei magazzini generali. Questi magazzini potranno essere costruiti in brevissimo tempo: la loro costruzione sarà immancabilmente intrapresa nel mese entrante, perchè già sono puntate le aste, ma per ora non esistono. Nè si può dire che questi magazzini non siano ancora pronti per colpa delle autorità locali; perchè io farò riflettere che fino a questo momento nel bilancio dello Stato non figurò alcuna somma per provvedere alla loro costruzione.

Forse per la prima volta questa somma si troverà nei bilanci che per il 1879 sono stati presentati dall'onorevole ministro delle finanze, ma che non sono per anco stati approvati dalla Camera. Quindi nessun rimprovero si può fare alle autorità locali, perchè quei magazzini non sono ancora attuati.

E che l'intendimento del Parlamento, signori, sia stato questo, me ne danno ragione evidente le parole, che accompagnavano la prima relazione di un disegno di legge presentato dall'onorevole Minghetti, delle quali potrei dare lettura, e per le quali si prevedeva la soppressione di quelle franchigie doganali, parole alle quali si riferivano anche l'onorevole Sella nel 1865, e la Commissione parlamentare. E nella stessa discussione del 24 aprile 1865 ricordo ancora come l'onorevole Sella dichiarava di vedere come ben fatto che colla istituzione dei magazzini generali si fosse preso un temperamento verso gli effetti dolorosi che la cessazione delle franchigie doveva produrre. Dunque se questi magazzini generali sono prossimi a sorgere, intanto che non sono sorti a me non sembra provvido di affrettare la cessazione delle franchigie, anche tenendo ragione delle condizioni economiche evidentemente desolanti in cui si trova la città di Messina. È questo un fatto che io affermo, e sono sicuro che il Governo non potrà negarmi fede, perchè ciò deve al Governo constare, ed anche perchè se non tutti, parecchi fra i componenti dell'onorevole Commissione conoscono, o debbono conoscere, come tanto prospere non siano le condizioni economiche della città di Messina da poter così repentinamente superare questo nuovo disagio. A tutto questo aggiungete, o signori, la produzione di quest'anno che si presenta infelice; e domanderò se volete cumulare a tutto ciò anche quei mali che naturalmente debbono sopraggiungere in una città dove i fallimenti si sono già incominciati a verificare, ed anche quei mali che deriverebbero dalla cessazione delle franchigie.

Io non credo che questa precipitanza possa corrispondere alle intenzioni, con cui quella legge fu dettata, e che possa essere riguardato questo, il momento propizio ed opportuno ad attuarla.

Ora è per queste considerazioni, o signori, che io mi era proposto di presentare un emendamento che non riguarda già l'applicazione della legge sulla tassa degli zuccheri, ma un emendamento che tendesse a differire ad un altro semestre il termine assegnato dall'onorevole ministro per la cessazione delle franchigie; ma la poca benevolenza, con cui fu accolto questo emendamento tanto dal Governo che dalla Commissione, mi hanno fatto esitare a presentarlo; se però la Commissione che nella discussione di questa legge ha mostrato di ispirarsi a concetti

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 28 MAGGIO 1879

eminentemente conciliativi, non troverà un temperamento che possa allargare questo termine estremo che il Governo ha proposto, io mi permetto di raccomandare ai rappresentanti del Governo come debbano tenere presenti le condizioni speciali, in cui attualmente quella città si trova, le condizioni speciali di un'annata non molto prospera, perchè nelle facoltà che il Parlamento coll'articolo di questa legge concede al Governo non vogliono essere troppo severi e rigorosi nell'applicarlo, e che vogliono approfittarne per prolungare fino al giorno più lontano possibile il termine per la cessazione delle franchigie nella città di Messina.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole ministro, che diviene articolo 7:

« Qualora prima che entri in vigore la presente legge, non siano cessate le franchigie doganali della città di Messina, le quali in nessun caso potranno protrarsi oltre il 31 dicembre 1879, il dazio doganale sugli zuccheri sarà riscosso anche all'introduzione di essi in quella città. »

(È approvato.)

All'articolo 7 della Commissione che sarebbe del tenore seguente: « Con decreto reale sarà stabilito il giorno nel quale la presente legge andrà in vigore » furono presentati parecchi emendamenti di cui do lettura.

Il primo emendamento è firmato dall'onorevole Arisi e dall'onorevole Basetti, ed è del seguente tenore:

« Con decreto reale sarà stabilito il giorno nel quale, dopo l'abolizione della tassa del macinato, dovrà andare in vigore la presente legge. »

Il secondo emendamento è dell'onorevole Francesco Villani, ed è così concepito:

« La presente legge andrà in vigore dopo la definitiva sanzione dell'altra relativa all'abolizione del macinato, o contemporaneamente a questa. »

Un terzo è dell'onorevole Nervo, ed è così concepito:

« Questo decreto reale non sarà emanato che contemporaneamente alla legge che stabilirà l'abolizione o una graduale riduzione della tassa del macinato. »

L'onorevole Avezana finalmente ha proposto un articolo aggiuntivo, nei seguenti termini:

« La presente legge non potrà andare in vigore se la tassa sul macinato non sarà stata abolita conformemente ai voti della Camera. »

Io inviterei l'onorevole Avezana ad associarsi a qualcuno degli altri emendamenti, poichè mi pare che sia conforme agli altri, e perciò sarebbe meglio

che si associasse all'uno o all'altro degli emendamenti medesimi.

AVEZZANA. Il mio è più completo, per conseguenza prego gli altri di unirsi a me, e chiedo di parlare per svolgere il mio articolo.

PRESIDENTE. Sta bene. Le sarà riservata la facoltà di parlare, ora non è ancora il momento. Devo prima pregare la Commissione di esprimere il suo avviso sopra questi emendamenti, che sono tutti presso a poco dello stesso tenore.

SELLA. (Della Commissione) Vedo che sono stati presentati altri emendamenti ed altre aggiunte dall'onorevole Nervo, proporrei quindi che questi emendamenti fossero trasmessi alla Commissione, affinché essa potesse studiarli e riferirne nella prossima seduta.

PRESIDENTE. La Commissione li conosce.

SELLA. (Della Commissione) Ho udito che ha letto un'aggiunta dell'onorevole Nervo...

PRESIDENTE. È sullo stesso argomento.

SELLA. (Della Commissione) Io non dico il contrario, ma siccome la Commissione deve dare il suo avviso, così essa non può dire lì per lì il parer suo sopra una cosa che non ha sott'occhio. Quindi io domandava che quest'aggiunta dell'onorevole Nervo fosse con tutte le altre trasmessa alla Commissione, perchè essa possa esprimere il suo avviso nella prossima seduta.

Voci. A domani! a domani!

Altre voci. Finiamola oggi.

PRESIDENTE. Onorevole Sella, l'emendamento Nervo è uguale agli altri di cui ho dato lettura, e che erano già presentati e stampati. Però la Commissione può dire il suo parere subito, oppure può chiedere di rimandarne, se vuole, la relazione alla tornata successiva in base all'articolo 62 del regolamento.

Perciò se la Commissione desidera di esporre il suo avviso solamente nella tornata prossima, non ha che a dichiararlo.

Voci. Domani! domani!

Altre voci. No! Oggi! Adesso!

PRESIDENTE. Scusino, la Commissione secondo il regolamento ha diritto di chiedere la proroga della discussione, spetta dunque solamente ad essa di dire se vuole, o no usare di questo diritto.

SELLA. (Della Commissione) Io prego di considerare in quale condizione ci troviamo noi: abbiamo capito che è stata proposta un'altra aggiunta, ma di essa non abbiamo neppure afferrato il concetto. Volete che in una questione così grave noi non si abbia tempo di vedere bene quali sono tutte queste proposte per poter riferirne? Se lo desiderate non esitiamo. (*Voci.* Sì! sì!) Ma noi crediamo che sia più regolare fare come ho detto.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 28 MAGGIO 1879

PRESIDENTE. Onorevole Sella, se ella insiste, ne ha la facoltà, perchè gliel'accorda il regolamento. Se vuole invece accondiscendere al desiderio manifestato da alcuni dei suoi colleghi, lo dica.

Bisogna che esprima chiaramente se vuole usare della facoltà che le accorda il regolamento, o no.

SELLA. *(Della Commissione)* Onorevole presidente, ci mandi l'emendamento Nervo, che non abbiamo neppure veduto.

Voci. A domani!

SELLA. *(Della Commissione)* Lasciate che lo vediamo. Volete che esprimiamo il nostro avviso su di un emendamento di cui, per il rumore della Camera, non abbiamo potuto afferrare il senso quando è stato letto?

È un'aggiunta che non si è neppure veduta.

(La Commissione esamina l'aggiunta dell'onorevole Nervo.)

Visto questo emendamento, sul serio, a nome della Commissione, io prego la Camera di rimandare la seduta ad altro momento.

Infatti, signori, permettete che la legga questa aggiunta:

« Il decreto reale non sarà emanato che contemporaneamente alla legge che stabilirà una graduale riduzione sulla tassa del macinato. »

Leggete gli articoli che parlano di abolizione, e voi intenderete perfettamente se la differenza tra queste proposte non sia tale, che valga la pena che la Commissione possa riflettervi sopra prima di dare il suo parere. *(Rumori)*

NICOTERA. Ho chiesto di parlare.

PRESIDENTE. Parli, onorevole Nicotera.

NICOTERA. Io non comprendo come...

AVEZZANA. Avevo chiesto io di parlare.

PRESIDENTE. Ma non poteva dargliene facoltà, ch'è ella voleva parlare in merito, e non è questo il momento di entrare nel merito.

Onorevole Nicotera prosegua.

NICOTERA. Io non comprendo come possa farsi questione su ciò che domanda la Commissione. Sono deputato da molti anni, e ricordo che anche in questioni di minor gravità, ogni qualvolta la Commissione ha chiesto di sospendere la discussione e darle il tempo di esaminare le proposte, la Camera l'ha sempre ricordato. Quindi io trovo giustissima la domanda della Commissione, perchè è conforme al regolamento; ove anche non fosse conforme al nostro regolamento, sarebbe conforme al buon senso.

Io prego la Camera di dare dunque alla Commissione il tempo necessario per studiare le proposte che sono state presentate che non sono solamente

quelle stampate, imperocchè ve ne ha anche una che modifica in parte quelle stampate.

ERCOLE. Io aveva domandato di parlare perchè ignorava che l'onorevole Nicotera n'avesse domandata facoltà prima sullo stesso argomento. Io ho qui dinnanzi l'articolo 62 che stabilisce:

« La Commissione può esporre il suo parere subito, o rimandarne la relazione alla tornata successiva. »

Perciò, dal momento che l'onorevole Sella, a nome della Commissione, ci dice che non può esporre il suo parere subito, io non credo che la Camera, a termini del regolamento, possa obbligarvela. Quindi propongo che la discussione sia rimandata a venerdì. *(No! no! — Rumori)*

PRESIDENTE. Dunque metterò ai voti la proposta dell'onorevole Ercole, che la seduta sia rimandata a venerdì.

NERVO. Domando di parlare per fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Nervo ha facoltà di parlare per una dichiarazione.

NERVO. Io desidero che la Camera sappia che, conformemente alle parole che io mi sono onorato di pronunziare l'altro giorno quando s'iniziò questa discussione, che cioè desiderava sapere dagli onorevoli ministri quale trattamento sarebbe fatto ai contribuenti, riguardo al macinato, contemporaneamente a questo aumento di tassa, io aveva già predisposta la mia aggiunta, ed era già stampata nelle bozze: ma dietro preghiera dell'onorevole Sella e dell'onorevole Luzzatti, come cosa di tanta importanza e per cui era necessario vedere un po' come andava la discussione, io acconsentii a non farla stampare. Ora che vedo che la legge è votata con tutta la sua importanza e con tutta la sua efficacia dal punto di vista fiscale, per i consumatori e per i contribuenti io non posso coscienziosamente ritirare la mia proposta.

PRESIDENTE. Nessuno gliel'ha chiesto.

NERVO. Siccome però la Commissione solleva una questione riguardo agli altri emendamenti, così io ritiro il mio e mi associo a quello degli onorevoli Basetti e Arisi... *(Rumori)*

Voci. Allora cambia tutto!

NERVO... perchè la Commissione non protragga la discussione, e perchè non vorrei esser causa di un nuovo ritardo. Ecco il mio pensiero.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Nervo ha ritirato il suo emendamento.

SELLA. *(Della Commissione)* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SELLA. *(Della Commissione)* Così stando le cose, sia pure; io non ho difficoltà di dire l'avviso della

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 28 MAGGIO 1879

Commissione. (*Bravo!*) L'emendamento dell'onorevole Nervo...

Voci a sinistra. Lo ha ritirato!

SELLA. (*Della Commissione*) Lo so senza che i mie colleghi abbiano la bontà di ricordarmelo, poichè è stato ritirato due o tre secondi fa.

L'emendamento dell'onorevole Nervo partiva dal concetto di una riduzione del macinato.

NERVO. Fa lo stesso.

SELLA. Ma se l'onorevole Nervo fa la finanza a questa maniera, di credere cioè che abolizione sia riduzione (*Si ride*), davvero non c'intendiamo; ma egli parlava di riduzione. Ora il concetto della riduzione del macinato è tale concetto che, per chiunque si sia data la briga di volgere lo sguardo sopra la relazione del mio egregio amico Luzzatti, certo non è respinto. Mi basti ricordare le ultime pagine. Ma gli emendamenti od aggiunte che abbiamo davanti di che parlano? Parlano di abolizione senz'altro: *Hinc et nunc.* (*Interruzione*)

Una voce. È votata dalla Camera.

SELLA. Sì, sì: in base ad un altro concetto.

Ora, signori, in che condizioni ci troviamo noi? Noi ci troviamo in questa condizione: che abbiamo udito un'esposizione finanziaria secondo la quale sono almeno necessari 30 milioni di aumento alle imposte esistenti perchè si possa abolire il macinato, a termini di un certo disegno di legge. Il progetto di legge attuale quale provento vi può dare? Ve ne potrà dare 12 dei milioni a contar bene, ma i 30 non ve li dà.

Quelle altre modificazioni alla legge esistente che mancano per fare i 30 in che stato sono? Vi è un disegno di legge che è affidato alla Commissione che sta attualmente a questi banchi, e sopra di esso credo che per opera della vostra Commissione verrà presto una relazione, in base alla quale potrete dare la vostra approvazione. Ma vi sono altre leggi che, se io sono bene informato, non hanno avuto un successo entusiasta negli uffici: parlo, per esempio, della riforma al dazio-consumo. Quindi la questione, o signori, è molto grave anche stando all'esposizione finanziaria. Io mi suppongo per un momento (intendiamoci, sapete che per un momento si possono fare tutte le ipotesi), per un momento mi suppongo un ministeriale sfegatato, che non sono; e in questo caso che direi? Direi: per poter mantenere quel tal disegno di legge occorrono 30 milioni. A mio avviso ne occorrono di più, ma lasciamo stare l'oppositore. (*Movimenti a sinistra*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

SELLA. Voi vedete se in tutta questa discussione noi non ci siamo condotti come oppositori: ci renderete un poco di giustizia, chè ci siamo condotti sem-

plimente come cittadini, i quali aiutano lealmente il Governo del loro paese, allorquando credono che questo Governo abbia ragione nelle proposte che fa. (*Benel a destra*)

Or bene, signori, partendo da un punto di vista ortodossissimamente ministeriale, per dire abolizione assoluta, oggi, sarebbe mestieri che questo disegno di legge desse al Governo del nostro paese un maggiore sussidio di 30 milioni. (*Rumori a sinistra*)

PRESIDENTE. Ma facciamo silenzio.

SELLA. Ma siccome non arriva neppure a metà, arriva a 12 milioni, a contar grosso, ed arriverà a 12 milioni per la fermezza con cui voi avete difeso questo disegno di legge contro le cambiali, e contro tante altre proposte fatte, ebbene, potete voi, o signori, in modo assoluto, come è fatto in queste aggiunte, legare questo disegno di legge al concetto dell'abolizione?

Una voce a sinistra. Questo è merito.

PRESIDENTE. Non interrompano.

SELLA. È questo avviso mio, e credo di essere l'interprete di tutti i colleghi miei della Commissione, i quali pur sono di parti diverse della Camera. Ed io debbo dire che nella Commissione nostra ci siamo trovati cittadini che amano il bene del loro paese, ci siamo trovati fratelli, e non ci siamo accorti mai che si venisse da questa o da quell'altra parte della Camera. (*Movimenti*)

ROMANO GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

SELLA. Imperocchè ai lavori nostri non ha presieduto che un pensiero, che uno scopo solo, l'interesse del nostro paese.

Or bene, o signori, se in questa condizione di cose si vuole accennare a riduzione, è certo che questo disegno di legge, anche stando al modo come ha posta la questione l'onorevole ministro delle finanze, si connette colla riduzione della tassa del macinato, e noi stessi che siamo qui, che abbiamo votato sulla legge del macinato in un senso diverso da quello della maggioranza, pure siamo venuti all'esame di questo disegno di legge nel concetto della riduzione, e lo abbiamo francamente indicato; ma il concetto dell'abolizione, come è espresso in queste tre proposte che stanno davanti alla Camera, questo concetto non si può, agli occhi della Commissione, assolutamente ammettere. Quindi è che io pregherei la Camera di voler lasciare il disegno di legge tale quale è. Io non dubito che il Ministero certamente non intenda per nulla... (*Interruzione*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

SELLA... di provocare l'aumento puro e semplice della tassa degli zuccheri, senza quella tal riduzione che deve corrispondere a quegli altri provve-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 28 MAGGIO 1879

dimenti che io credo vorrà la Camera adottare in un colla riduzione preposta. Non facciamo questioni minori, preoccupiamoci dell'interesse grave del nostro paese. Tutti i partiti della Camera, tutti i deputati da qualunque parte seggano, si troveranno bene, se la cosa pubblica andrà bene. Questa è la viva, vivissima preghiera che rivolgo agli onorevoli miei colleghi di questa e di quella parte. (*Accennando a destra ed a sinistra*) Ad essi rivolgo questa preghiera in nome della Commissione dove tutti i partiti della Camera sono rappresentati. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Se i proponenti degli emendamenti non li ritirano, debbo domandare se sono appoggiati.

Domanderò adunque se è appoggiato l'emendamento presentato dagli onorevoli Arisi e G. L. Basetti, e se è appoggiato l'emendamento dell'onorevole Villani.

In quanto all'emendamento dell'onorevole Avezzana, prego l'onorevole proponente di riflettere che il suo è un articolo aggiuntivo e che perciò non si può in questo momento domandare se è appoggiato. Del resto l'onorevole Avezzana potrebbe, ove lo credesse bene, associarsi ad alcuno degli emendamenti proposti dagli altri onorevoli colleghi.

AVEZZANA. Mi riservo di parlare quando verrà posto in discussione l'emendamento dell'onorevole Villani al quale mi associo.

PRESIDENTE. Sta bene. Questi emendamenti sono presso a poco eguali e non sarebbe perciò il caso di chiedere tre volte se ciascuno di essi è appoggiato.

Do nuovamente lettura degli emendamenti proposti.

Quello degli onorevoli Arisi e G. L. Basetti è così concepito:

« Con decreto reale sarà stabilito il giorno nel quale, dopo la promulgazione della legge d'abolizione della tassa del macinato, dovrà andare in vigore la presente legge. »

L'emendamento dell'onorevole Villani è del tenore seguente:

« La presente legge anderà in vigore dopo la definitiva sanzione dell'altra relativa all'abolizione del macinato, e contemporaneamente a questa. »

Domando se questi emendamenti sono appoggiati.

(Sono appoggiati.)

L'onorevole Arisi ha facoltà di parlare per svolgere la sua proposta.

Voci. Domani! domani!

Altre voci. No! no! Adesso!

ERCOLE. A venerdì. (*Rumori*)

MURATORI. Domando di parlare sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Muratori ha facoltà di parlare.

ERCOLE. Io propongo a venerdì. (*Rumori*)

Voci. No! no! Finiamo oggi!

MURATORI. L'onorevole Sella ha accennato a questioni gravissime che non credo che la Camera possa in questo momento trattare e discutere ampiamente. Io quindi propongo di rimandare a domani la discussione... (*Rumori — No! no!*) molto più che la Camera dovrà anche udire le dichiarazioni del Governo.

PRESIDENTE. Senza dubbio.

MURATORI. Ora se ciò è vero, essendo l'ora già inoltrata, io pregherei la Camera di rimandare la discussione a domani.

PRESIDENTE. Avverto che per domani sarebbe impossibile perchè è l'ultimo giorno in cui si adunano gli uffici. Un ufficio deve ancora nominare una Commissione per il disegno di legge dichiarato d'urgenza per il riscatto delle ferrovie romane; altri uffici devono nominare ancora i commissari per l'importante legge del dazio consumo.

Siccome dunque per domani sarebbe impossibile il seguito di questa discussione s'intenderà rimandato a venerdì.

Voci. No! no! Sì! sì! (*Rumori*)

Altre voci. Ai voti! ai voti!

MURATORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Muratori ha facoltà di parlare.

MURATORI. Se la Camera crede di dover oggi stesso discutere questa questione, io proporrei, se non altro, e credo che il Ministero non vi si opporrà, di differire la discussione alla seduta pomeridiana. (*Rumori*)

Voci. No! no!

PRESIDENTE. L'onorevole Sella ha facoltà di parlare.

SELLA. (*Della Commissione*) La Camera faccia quello che crede, ma io non capisco come precisamente da quella stessa parte della Camera, dalla quale partirono tutti gli eccitamenti perchè io parlassi in questa questione, ora che ho parlato non si voglia più continuare la discussione.

MURATORI. Da questa parte della Camera, ricorderà l'onorevole Sella, e per organo dell'onorevole Nicotera fu dato ragione alle di lui osservazioni intorno al diritto della Commissione di rinviare ad altro giorno la discussione dell'emendamento. Fu l'onorevole Nervo che ritirò il suo emendamento, allora l'onorevole Sella, dietro questo ritiro, ha creduto di riferire sulle varie proposte; ma la Camera,

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 28 MAGGIO 1879

e specialmente questa parte, alla quasi unanimità (*È vero! è vero!*) aveva dato ragione, come era giusta, alle osservazioni fatte dall'onorevole Sella.

Voci. Ai voti! ai voti! (*Rumori*)

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Dal modo con cui la discussione incomincia, io mi persuado che il partito più prudente, più savio, sia quello di rinviarla a venerdì mattina. Dico venerdì; potrei dire oggi, ma io non vi potrei assistere perchè debbo intervenire ad un'adunanza nell'altro ramo del Parlamento: non dico nemmeno domani mattina, perchè, come la Camera sa, il giovedì i ministri si recano da S. M. per sottoporre alla sua firma i provvedimenti necessari all'amministrazione. Perciò io prego la Camera di voler rimandare questa discussione alla tornata di venerdì.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Secondo la proposta fatta dall'onorevole Ercole, appoggiata dall'onorevole Presidente del Consiglio, il seguito della discussione, se la Camera lo consente, s'intenderà rimandato a venerdì mattina alle ore 10.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Resta adunque così stabilito. La seduta è levata alle 12 10.

ERRATA-CORRIGE.

Nella seconda tornata del 24 maggio 1879, a pagina 6596, prima colonna, quinta e sesta linea, invece di *G. P. Pericoli* leggesi *Pietro Pericoli*.

Prof. Avv. LUIGI RAVANI
Reggente l'ufficio di revisione.